RICHIESTA DELLA DITTA

La scrivente pone formalmente un quesito *di* cui all'art. "14.A - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE"

Vi Saranno assegnati un massimo di punti 6 ai concorrenti che risultano in possesso di autorizzazione Prefettizia per l'utilizzo di Apposita Divisa in presenza dei seguenti requisiti:
a) Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente deve allegare copia autenticata (ai sensi del D.Lsg. 445/2000 dell'autorizzazione Prefettizia;

b) Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese costituendi l'ATI o il Consorzio. in caso contrarie saranno attribuiti punti O;

c) Il punteggio non è attribuibile nel caso che il requisito sia posseduto solo dall'impresa ausiliaria, atteso che l'autorizzazione prefettizia è specifica per quella determinata attività commerciale.

In riferimento a questo punto si chiede pertanto la espunzione di tale attribuzione del punteggio in quanto pone in palese disparità concorrenziale, le società che operano regolarmente alla medesima iscrizione per il servizio di cui all'oggetto di gara riferito specificatamente a operazioni **di portierato e custodia**.

Si fa riferimento che le divise impiegate quindi nel servizio di portierato e custodia e relativo tesserino di riconoscimento comunque obbligatorie dalle normativa vigente, non rientrano nella fattispecie del rilascio di detto certificato che invece e esteso e d'obbligo agli istituti di vigilanza armata laddove le divise e i relativi distintivi richiedono tale certificazione.

RISPOSTA DELL'ASL

Con riferimento ai diversi argomenti trattati dall'operatore commerciale a sostegno della tesi di espunzione dell'attribuzione del punteggio per il possesso di autorizzazione prefettizia per l'utilizzo di apposita divisa così come prevista dal Disciplinare/Capitolato Speciale di gara, si forniscono i seguenti chiarimenti che evidenziano la legittimità della previsione senza che questa leda in alcun modo la concorrenzialità e tanto meno perseguire disparità di trattamento paventate nel quesito che si riscontra
Le motivazioni dell'Amministrazione poste alla base della previsione possono essere sommariamente così riassunte:

1. In relazione all'asserzione che sia le divise che il tesserino di riconoscimento sono rese obbligatorie dalla normativa vigente e sono proprie degli Istituti di Vigilanza armata, non trovano concorde la ASL per le seguenti argomentazioni:
   - Non si concorda sulla circostanza palesata nel ricorso relativa ad una presunta obbligatorietà del possesso di autorizzazione Prefettizia imposta dalla ASL alle concorrenti. La ASL ha ben evidenziato negli atti di gara che ai fini dell'ammissione delle Ditte alla gara non è richiesta in alcun modo una qualunque autorizzazione Prefettizia ;
   - Ben diverso è prevedere l'attribuzione di un punteggio qualitativo, così come ha fatto la ASL, circostanza che oltre a non precludere alla partecipazione consente nel modo più assoluto la possibilità di aggiudicazione anche in capo ad un Operatore Commerciale che non sia in possesso di tale requisito;

- E' evidente e palese che trattasi di elemento qualitativo assolutamente ininfluente ai fini di una possibile aggiudicazione, non senza rilevare che il punteggio previsto (6/50) rappresenta un'entità numerica irrilevante rispetto al punteggio totale disponibile per la qualità nonché il più basso, quindi appare assolutamente insostenibile che tale punteggio possa procurare una qualunque disparità concorrenziale. Se così fosse alle Amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbe essere più consentito effettuare gare con il sistema QUALITA'/PREZZO. Qualunque requisito richiesto dalla P.A. può essere additato dall'operatore carente quale elemento costituente disparità concorrenziale;

2. Peraltro non corrisponde ai fatti l'asserzione che sia le divise che i cartellini di riconoscimento costituiscano una previsione di legge riferita in via esclusiva agli Istituti di Vigilanza armata, come può evidenziarsi dalle seguenti affermazioni:
   - L'art. 230 del R.D. 6.05.1940, n. 635 prevede l'Autorizzazione Prefettizia per le divise adottate per le bande musicali o per le orchestre. Per estensione e similitudine si ritiene che non possano essere esentati i servizi di portierato. Peraltro la Prefettura di Cagliari concede autorizzazioni per la dotazione di Divise anche per i servizi di Portierato e custodia;
   - La ASL, per l'espletamento dell'attività che le è propria, è abituata alla divise: vedi le divise specifiche per tutto il personale dipendente : Medico, infermieristico, tecnici di laboratorio, personale manutentivo, come per il personale delle Imprese in appalto: appalto pulizie, appalto vitto degenti e mensa, opere edili, ecc. Ciascuna categoria di lavoratore ha in dotazione la propria divisa;
   - La valutazione che ne scaturisce dalle previsioni di gara oggetto di contestazione è solo quella di attribuire un minimo punteggio "*PREFERENZIALE*" alle Ditte che siano in possesso di una divisa, possibilmente con tanto di berretto di tipo militare, che consenta al numeroso pubblico che accede alla struttura Ospedaliera di evidenziare con immediatezza e certezza il personale preposto al portierato e custodia, che ha quindi compiti di indirizzo, ma anche di preclusione di accessi e spazi, nonché di informazione. Così come sono ormai note ed individuabili le divise dei medici da quelle degli infermieri sarebbe più agevole, anche per il pubblico, che anche il personale addetto al servizio di portineria e custodia sia immediatamente individuabile.

Sulla base di quanto sopra esposto si conferma integralmente la validità della prescrizione contestata, rimanendo ferma l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 14 del Disciplinare/Capitolato Speciale di gara.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Agnese Foddis